



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA

Consiglio di Stato 14 ottobre 2024, n. 8208 – rinnovo dell'AIA: possibilità di "sanatoria" del provvedimento – esclusione – necessità di una previsione legale della possibilità di sanatoria – il riesame dell'AIA legittimo è solo quello previsto dall'art. 28octies d.lgs. 152/2006

La vicenda in esame riguarda il caso di un rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) situato nel territorio di un parco. Il provvedimento di AIA originario non era stato preceduto da un'autorizzazione paesaggistica nonostante il sito fosse vincolato da interessi archeologici. Per tale motivo, la Soprintendenza ne aveva ordinato la sospensione dei lavori. Successivamente, la Regione e l'operatore dell'impianto avevano concordato una modifica non sostanziale all'AIA, spostando l'impianto di circa 100 metri per evitare interferenze con i vincoli archeologici. La questione della legittimità dell'AIA originaria aveva portato alla necessità di un riesame approfondito, condotto in una conferenza di servizi indetta dalla Regione. A causa del dissenso permanente della Soprintendenza sulla validità dell'AIA, la decisione era stata rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva deciso di favorire il rinnovo dell'AIA. Il provvedimento di rinnovo, impugnato, è oggetto del giudizio sfociato nella sentenza in commento, ove è stata eccepita la violazione del principio di precauzione, in quanto la decisione di rinnovare l'AIA non considera adeguatamente i potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica, nonostante l'incertezza scientifica sulle conseguenze dell'attività dell'impianto.

In buona sostanza, il TAR afferma che l'impresa non può contare su una eventuale riscrittura da parte dell'Amministrazione pubblica della sua autorizzazione integrata ambientale irregolare, in quanto le normative ambientali sono rigide riguardo ai requisiti per l'emissione e il rinnovo delle AIA al fine di garantire la protezione dell'ambiente e la salute pubblica. Affinché un'AIA possa essere sanata, deve esistere una base legale che permetta esplicitamente tale sanatoria, circostanza non sussistente nella fattispecie.

Un impianto industriale che possiede un'AIA rilasciata con un procedimento che non si è svolto in modo regolare non può essere risanata. Diverso è il caso del riesame dell'autorizzazione correttamente rilasciata (articolo 28octies, Dlgs 152/2006). Questo procedimento non è una "sanatoria" perché l'atto che viene riesaminato – per motivi connessi alla gestione dell'impianto – è in partenza un atto legittimo. Di fronte a una autorizzazione illegittimamente rilasciata, l'unica strada che l'impresa può percorrere è quella di chiedere una nuova autorizzazione

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202101730&nomeFile=202408208_11.html&subDir=Provvedimenti